



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

11606/12

UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/03/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

Dott. AMEDEO FRANCO

Dott. GUICLA MULLIRI

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ELISABETTA ROSI

- Presidente - SENTENZA
N. 629/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 36855/2011

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI PISTOIA
nei confronti di:

1) CALVARUSO VITTORIO N. IL 26/03/1945 * C/

avverso la sentenza n. 4190/2010 TRIB.SEZ.DIST. di
MONSUMMANO TERME, del 07/02/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2012 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Spivec Santi*
che ha concluso per *annullamento Guirino*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 febbraio 2011, il Tribunale di Pistoia sez. dist. di Monsummano Terme, ha assolto Vittorio CALVARUSO dal reato di cui all'articolo 544-ter cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Il predetto era stato chiamato a rispondere del reato contestato per avere, quale gestore e titolare del "Circo Victor" senza necessità, ovvero con condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali, cagionato lesioni a quelli detenuti e, in particolare, per aver provocato agli stessi uno stato di grave sofferenza e decadimento dello stato di salute ed, in ad alcuni volatili, vere e proprie lesioni dell'integrità psicofisica e per aver detenuto ed adibito a spettacoli detti animali in condizioni incompatibili con la loro natura, procurando loro gravi sofferenze.

3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la sentenza impugnata si fonda sull'erronea lettura dell'articolo 19ter disp. coord. C.P., che il giudice ha considerato quale vera e propria immunità, normativamente prevista, per i reati di cui al Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'articolo 15 e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'articolo 51.

Osserva, altresì, che l'interpretazione offerta dal giudice consentirebbe, in teoria, agli esercenti le attività menzionate dall'articolo 19ter citato, di commettere impunemente i reati disciplinati dal Titolo IX-bis e mal si concilierebbe con il disposto dell'articolo 544sexies C.P., il quale, per i reati previsti dagli articoli precedenti, prevede confisca e pene accessorie che inequivocabilmente riguardano anche attività, quali quelle di allevamento e trasporto, che la sentenza impugnata ritiene immuni da sanzioni.

Inoltre, quale ulteriore conseguenza, a fronte della impunità per i suddetti reati, resterebbe paradossalmente intatta la possibilità di sanzionare le meno gravi condotte previste dall'articolo 727, comma secondo C.P. non essendo tale disposizione contemplata tra quelle richiamate dall'articolo 19ter disp. coord. C.P.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'articolo 19^{ter} disp. att. C.P. è stato introdotto dalla Legge 20 luglio 2004 n.189, recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" la quale ha profondamente innovato la disciplina della tutela degli animali, in precedenza affidata, in via principale, all'articolo 727 C.P., che, rispetto alla originale stesura, aveva già subito alcune modifiche ad opera della legge 22 novembre 1993 n.473 "*Nuove norme contro il maltrattamento di animali*".

Esso stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

2. E' di tutta evidenza, perché lo si desume dal tenore letterale della disposizione, come correttamente osservato in ricorso, che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.

Come osservato in dottrina, infatti, la *ratio* ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obbiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di rilevare, con riferimento alla disciplina sulla caccia, che costituisce ipotesi di sevizia configurante maltrattamento l'utilizzazione come richiamo per la caccia di una cesena viva, imbracata con una cordicella e costretta mediante strattoni a levarsi in volo per poi ricadere pesantemente al suolo o su un albero e che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con tali modalità che, se anche non vietate



espressamente dalla Legge 157\1992, debbono ritenersi illecite, non costituiscono alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia cui si riferisce l'articolo 19ter disp. coord. C.P. (Sez. III n.46784, 21 dicembre 2005).

In altra occasione, sempre con riferimento alla disciplina dell'attività venatoria, si è ulteriormente precisato che le norme di cui alla Legge 157\1992 non si pongono in rapporto di specialità con tutte le disposizioni del codice penale, in quanto l'articolo 19ter disp. coord. C.P. richiama solo quelle di cui al Titolo IX-bis del Libro Secondo, senza alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'articolo 727 C.P. come modificato dalla Legge 189\2004, rispetto al quale la diversa oggettività giuridica e l'assenza di rapporto di specialità, consentono di ritenere il concorso con il reato di cui all'articolo 30 L. 157\92 (Sez. III n. 41742, 30 ottobre 2009).

3. Tra i casi richiamati dall'articolo 19ter disp. coord. C.P. rientra, come si è già detto, l'attività circense, riguardo alla quale è dunque necessario rinvenire la normativa di riferimento.

Detta attività risulta disciplinata, in primo luogo, dalla LEGGE 18 marzo 1968, n. 337 recante "*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*" che riconosce a tale attività una funzione sociale, sostenendo il consolidamento e lo sviluppo del settore (articolo 1) e fornisce la definizione di "*spettacoli viaggianti*", individuando come tali le "*attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile*" ed escludendo gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

La legge non prende però in esame gli aspetti concernenti la detenzione degli animali, così come le successive leggi 26 luglio 1975, n. 375; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37 che riguardano l'assegnazione di contributi economici.

E' tuttavia espressamente consentita la detenzione di animali pericolosi ai sensi della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*" ai sensi dell'articolo 6, comma sesto, lettera b) (come modificato dalla Legge 426\1998) ai circhi ed alle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in



materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica competente.

3.1. Detta Commissione Scientifica è stata successivamente istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente in data 27 aprile 1993 ed ha fornito alcune "linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" oggetto di successive rivisitazioni.

La funzione meramente consultiva della Commissione e l'ambito di operatività delimitato dalla specifica materia disciplinata dalla Legge 150\92 evidenziano un'efficacia particolarmente contenuta, pur consentendo l'utilizzazione di tali linee guida come utile criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione.

Nell'Allegato A viene peraltro espressamente specificato che la valutazione sullo stato di benessere dell'animale deve, in ogni caso, essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamento, la cui valutazione la Commissione rimette al personale qualificato e incaricato dall'Autorità competente, richiamando la Legge 189\2004.

Detta Legge viene successivamente menzionata nel successivo "Protocollo operativo", stabilendo: "...qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali)".

3.2. Va osservato che detta formulazione appare fuorviante, in quanto sembra voler attribuire ai soggetti preposti ai controlli, in presenza di fatti costituenti reato, la mera facoltà di segnalarli, in contrasto con l'obbligo di denuncia imposto dall'articolo 331 C.P.P. ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un



pubblico servizio.

3.4. La menzionata Legge 150\92 impone inoltre ai circhi anche la tenuta del registro di detenzione delle specie animali istituito con D.M. Del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 8 gennaio 2002.

3.5. Altre disposizioni cui devono attenersi gli esercenti attività circense svolta mediante utilizzo di animali possono essere rivenute, ad esempio, nel D.Lv. 5 Luglio 2007, n. 151 recante "*Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*" e nel Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.

4. Va ulteriormente osservato che le richiamate disposizioni, oltre a non contemplare tutte le specie animali eventualmente utilizzate negli spettacoli circensi, prendono in considerazione solo alcune delle attività correlate all'utilizzo degli animali, come il trasporto o la mera detenzione, tralasciandone altre certamente non secondarie, come nel caso dell'addestramento, in occasione del quale la violazione delle disposizioni penali poste a tutela degli animali potrebbe comunque verificarsi.

5. L'insieme delle disposizioni in precedenza richiamate risulta, dunque, frammentario e, per quel che qui interessa, sicuramente inidoneo a delineare l'attività circense nel suo complesso.

Ne consegue che l'ambito di operatività dell'articolo 19ter disp. coord. C.P., nei termini come sopra individuati, risulta particolarmente contenuto per quanto riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all'applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544bis e ss. C.P.

6. In conclusione, può quindi affermarsi il principio secondo il quale «*l'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*».

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con le conseguenziali statuizioni indicate in dispositivo.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia.
Così deciso il 6 marzo 2012

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Claudia SQUASSONI)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 2.6. MAR 2012

Il Consigliere
Luana Mariani

